



informativa  
per l'amministrazione  
del Personale



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 213 – 04 GIUGNO 2015

AMMINISTRAZIONE PERSONALE  
AMMINISTRAZIONE PERSONALE  
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

#### SETTORE

Previdenziale

### ***RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ: NUOVA PROCEDURA***

#### RIFERIMENTI

- INPS, Messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015

#### IN SINTESI

*Con il Messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015, l'INPS comunica che dal 1° giugno 2015 è disponibile la nuova procedura telematica per la richiesta e l'emissione on-line del certificato di agibilità, a seguito dell'estensione del sistema di identificazione delle imprese dello spettacolo in base alla matricola INPS.*

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA  
SULLA NORMATIVA  
COMUNITARIA

**mP** il mondo **P**aghe

**S**CHEDA **0** lavoro **OPERATIVE**



RIPRODUZIONE VIETATA

A seguito dell'integrazione nel flusso UniEmens - sezione PosContributiva - degli elementi informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp), l'INPS, con la Circolare n. 154/2014, ha dato indicazioni in merito all'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle modalità di attribuzione delle **posizioni contributive** aziendali in vigore per le **aziende con dipendenti**, anche per i **datori di lavoro dello spettacolo** e dello sport professionistico (cfr. Aggiornamento AP n. 416/2014).

Ai predetti datori di lavoro e committenti (o ai loro intermediari) sono estese le procedure di iscrizione e autenticazione stabilite dall'INPS per la generalità dei datori di lavoro, accessibili nella nuova pagina dei servizi on line disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione "Servizi per le aziende e i consulenti" - nuova voce del menu "Servizi Settore Sport e Spettacolo" (INPS, Messaggio n. 1095 del 12 febbraio 2015).



Con il **Messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015**, l'INPS comunica che dal **1° giugno 2015** è disponibile la nuova procedura telematica per la richiesta e l'emissione on-line del certificato di agibilità, a seguito dell'estensione del sistema di identificazione delle imprese dello spettacolo in base alla **matricola INPS**.

## CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il certificato di agibilità è il documento che autorizza l'impresa a far agire i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/47, in relazione ad uno specifico **evento o ad una serie di eventi**.

L'INPS chiarisce che restando invariata la normativa alla base dell'obbligo del possesso del certificato di agibilità rimangono valide le disposizioni già emanate in precedenza dall'ENPALS (Circolare Enpals n. 21/2002 e n. 17/2007).

L'agibilità viene ora rilasciata dall'INPS

- a seguito della presentazione (telematica) della richiesta e
- previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi.



La **richiesta telematica** del certificato di agibilità è estesa anche a quello a titolo gratuito (manifestazioni svolte gratuitamente da formazioni dilettantistiche o amatoriali).

In merito all'adeguamento della procedura telematica per il rilascio dell'agibilità, a seguito della confluenza della gestione del Fondo Pensione Lavoratori dello spettacolo nell'INPS, l'Istituto ricorda che il relativo servizio può essere raggiunto attraverso il percorso:

- "Servizi on line > Per tipologia di utente > Aziende, Consulenti e Professionisti";

oppure in alternativa:

- "Servizi on line > Elenco di tutti i Servizi > Servizi per le aziende e consulenti";

previa identificazione tramite PIN INPS con profilo Aziende, Consulenti e Professionisti.



La **nuova procedura** telematica per la richiesta del certificato di agibilità è disponibile selezionando, nel menù di sinistra della pagina del Portale “Servizi per le Aziende e Consulenti”, la voce “Servizi Settore Sport e Spettacolo” – sottomenù “Richiesta Agibilità”.

Come anticipato la predetta funzione “Richiesta Agibilità” è disponibile a decorrere dal **1° giugno 2015**. Contestualmente l’Istituto chiarisce che, sempre a decorrere dalla predetta data non potranno più essere effettuate nuove richieste di agibilità con l’applicazione esposta al predetto percorso sotto la voce “Richieste di agibilità e denunce on line (ante 2015)”.

## PROCEDURA DI RICHIESTA

La nuova procedura consente di:

- **richiedere** un nuovo certificato di agibilità;
- comunicare **variazioni** eventualmente intervenute rispetto alla denuncia inizialmente presentata (entro il termine di 5 giorni dalla stipulazione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni);
- **visualizzare** una richiesta già inserita.



Rispetto alla precedente piattaforma informatica [www.InpsExEnpals.it](http://www.InpsExEnpals.it) che identificava le posizioni sulla base dell’attività di impresa (“Codice Gruppo” e “Numero Attività”), nel nuovo percorso si accede tramite **codice fiscale** che permette di visualizzare l’elenco delle posizioni contributive in base al **numero di matricola INPS**. Per richiedere il certificato di agibilità andrà selezionata la matricola (numero posizione INPS) sulla quale si intende operare.

Al riguardo l’Istituto chiarisce che:



*“Gli adeguamenti realizzati sono stati introdotti al fine di gestire, in termini di operatività, le diverse esigenze dell’impresa legate alle sue specifiche caratteristiche.*

*In particolare, a fronte di una richiesta di agibilità, l’impresa potrà procedere indifferentemente all’inserimento preliminare dei “Lavoratori” oppure delle “Occupazioni” (termine utilizzato in procedura per indicare gli eventi nei quali sono impiegati lavoratori appartenenti alle categorie di cui ai numeri da 1) a 14) dell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947), quindi procedere con l’associazione dei lavoratori alle occupazioni, cui si riferiscono le prestazioni lavorative, avendo cura di indicare la retribuzione giornaliera e la qualifica professionale rivestita dal lavoratore.”*

In merito all’**inserimento delle occupazioni**, l’INPS chiarisce che lo stesso va effettuato in relazione alla singola “occupazione” svolta con l’indicazione puntuale delle date di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, quando la retribuzione giornaliera indicata e la qualifica rivestita dal lavoratore sono le stesse in ogni giorno di prestazione va aperta una singola occupazione. Nel diverso caso in cui:

- siano state pattuite retribuzioni diverse e/o
  - il lavoratore rivesta diverse qualifiche nelle singole giornate,
- devono essere aperte singole “occupazioni” ognuna delle quali caratterizzata da univocità con riferimento sia alla retribuzione giornaliera sia alla qualifica rivestita.

In presenza di giorni consecutivi di prestazione è sufficiente indicare la data iniziale e finale della prestazione. In caso di giornate lavorative non contigue le stesse vanno specificate singolarmente, con l’inserimento di distinti periodi.

Una modalità di compilazione semplificata è prevista per la categoria dei lavoratori **autonomi esercenti attività musicali** (n. 23-bis) dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 contraddistinti dal C.S.C. 7.07.11). Tali lavoratori al momento dell’accesso, inseriranno nella videata relativa all’occupazione esclusivamente il periodo e la data della stessa, la qualifica rivestita e la retribuzione.

### Lavoratori delegati



I datori di lavoro/committenti possono espressamente **delegare** l’adempimento connesso alla richiesta del certificato di agibilità ai **lavoratori** interessati.

In ogni caso l’obbligo di richiesta e di custodia del certificato rimane a carico del datore di lavoro/committente che ha l’onere di esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell’accertamento.

Premesso che in capo al datore di lavoro/committente rimane la responsabilità dell’adempimento in parola, l’INPS chiarisce che la nuova funzione consente di abilitare singoli lavoratori associati alla matricola dell’azienda. Tali lavoratori possono solo **inserire richieste di agibilità** riferite a proprie prestazioni lavorative, mentre non potranno eliminare o modificare richieste già inserite.

Diversamente il **datore di lavoro** può:

- **disabilitare** lavoratori precedentemente inseriti nella lista;
- **modificare** o eliminare richieste di agibilità effettuate da lavoratori abilitati;
- **visualizzare** le agibilità riferite ad altri utenti.

La predetta funzionalità può essere utilizzata, con le stesse modalità e limiti, anche dai soci lavoratori di società.

I lavoratori delegati accedono alla funzionalità dal percorso “Servizi on line > Servizi per il cittadino” utilizzando il PIN personale (profilo cittadino) tramite la voce “Richiesta agibilità per lavoratori dello Spettacolo abilitati”.

Il lavoratore abilitato che non avesse richiesto ancora un PIN INPS per l’accesso ai servizi telematizzati, può richiederlo direttamente tramite l’apposita funzione esposta sul Portale INPS.

### Richiesta di agibilità associata all’unità operativa

L’INPS ricorda che è venuta meno la possibilità, esistente nella precedente prassi, di articolare gli adempimenti sulla base delle “attività” di impresa, corrispondenti ad un insieme di assicurati caratterizzati da profili di omogeneità (ad esempio, produzione di spettacolo, tipologia contrattuale di lavoratori, ecc.). Infatti, con l’estensione delle

disposizioni che disciplinano l'apertura delle posizioni contributive aziendali per le aziende con dipendenti, ai fini contributivi tutti gli adempimenti fanno riferimento alla **posizione contributiva** dell'impresa, contraddistinta dal numero di **matricola**.

In tale nuovo contesto le imprese che avessero l'esigenza di raggruppare le richieste di agibilità secondo **criteri di omogeneità** dei lavoratori, possono creare distinte **Unità operative** dal menù "Servizi per le Aziende e Consulenti" - "Iscrizione e Variazione Azienda" - "Comunicazione unità operativa/Accentramento contr." (crf. Aggiornamento AP n. 12/2011).

### **Variazioni**

Come per il passato, nel caso in cui, dopo lo svolgimento dell'evento debbano essere apportate **modifiche al certificato di agibilità** (ad esempio perché un lavoratore non ha reso la propria prestazione) è possibile richiederne la variazione, entro e non oltre cinque giorni dallo stesso:

- solo se dovuta a causa di forza maggiore e
- a condizione che sia fornita idonea documentazione.

A tal fine le imprese interessate sono tenute a comunicare la circostanza oggetto della richiesta di variazione tramite il Cassetto previdenziale aziende (attraverso il percorso "Servizi per aziende e consulenti" - "Contatti") indicando nell'oggetto il numero dell'agibilità che si intende variare e allegando alla comunicazione la documentazione probante della causa di forza maggiore, in formato pdf.

### **Periodo transitorio**

L'Istituto chiarisce che per un periodo transitorio e fino alla data del **30 giugno 2015**, sarà possibile **variare** richieste di agibilità già inserite nella **precedente modalità** (Servizi on line > ex-Enpals > Servizi per tipologia di utente ex Enpals > Agibilità/Denuncia contributiva).

A partire **dal 1° luglio 2015**:

- non sarà più possibile inserire nuove date in richieste di agibilità già rilasciate per periodi non ancora decorsi alla predetta data (1° luglio) comunicate con la preesistente procedura;
- le uniche operazioni abilitate saranno l'eliminazione di "occupazioni" e/o la variazione della qualifica e dell'importo della retribuzione giornaliera del lavoratore.

## **VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

---

Ricevuta la richiesta di emissione del certificato di agibilità la procedura telematica effettua il controllo in ordine alla regolarità degli adempimenti contributivi dell'impresa che avviene a livello di codice fiscale dell'azienda.

La verifica di regolarità contributiva preliminare al rilascio del certificato di agibilità riguarda la posizione aziendale nella sua interezza, dunque, tutte le posizioni contributive aperte dalla stessa eventualmente anche su Gestioni diverse dal Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

In presenza di **debiti contributivi accertati** contabilmente la procedura **inibisce** l'emissione del **certificato di agibilità**, che potrà essere rilasciato solo a seguito:

- della regolarizzazione, anche attraverso la dilazione in forma rateale;
- della produzione di idonea garanzia, nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari all'ammontare dei debiti.

Diversamente, il certificato di agibilità è rilasciato quando i debiti contributivi siano già interessati da un piano di dilazione di pagamento in forma rateale o oggetto di contenzioso in sede amministrativa ovvero giudiziale. Inoltre, il certificato è rilasciato quando i debiti accertati siano stati oggetto di disposizioni legislative di sospensione dei pagamenti o, se affidati per la riscossione coattiva, in relazione al fatto che gli stessi sia stato emesso un provvedimento di sospensione della riscossione.

■



**JOBS ACT:**  
RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI  
E MODIFICHE IN TEMA DI MATERNITÀ

**VIDEOCONFERENZA**  **cefor**

LA DIRETTA  
**ENZO DE FUSCO**  
16 Giugno 2015  
ORE 10:00 - 13:00